

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva comunitaria 1999/70/CE, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:"

x il focus
Amh

1,1000

687

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

All'articolo 1, la lettera *b-sexies*) è sostituita dalla seguente:

b-sexies) All'articolo 5, al comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2."

x p. l. u.
h. p. u.

1.2000

G. P.

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

(Sanzione superamento percentuale crescente in relazione al numero dei lavoratori)

All'articolo 1, la lettera *b-septies*) è sostituita dalla seguente:

b-septies) All'articolo 5, dopo il comma *4-sexies*, è aggiunto il seguente: "*4-septies*. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al venti per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno *x solo lavoratore*;

b) pari al cinquanta per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno *x solo lavoratore*.

I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

x el focus
Lenti

1.3000

688

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

All'articolo 1, dopo la lettera *b-octies*) è aggiunta la seguente:

b-novies) All'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-*bis*. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.”.

il focus
delegato

1.4000

690

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Articolo 2.

(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)

Il comma 1, lettera a), alinea 2), il termine "trenta" è sostituito da "cinquanta".

Il lavoro
M. J.

2.1000

631

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

All'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-quater. Per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali."

X il Governo

della

2.2000

652

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) all'articolo 4, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".

X⁴ Franz
by @

2.3000

633

A.S. 1464

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2-bis
(Disposizioni transitorie)

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

X il firmatario
Luigi C. C.

2 bis. 1000

634

SANZIONE
APPRENDISTATO

ORDINE DEL GIORNO
sull'articolo 2 del d.l. n. 34/2014

Il Senato,

valutata la portata della riforma della disciplina del contratto a termine e del contratto di apprendistato recata dal decreto-legge n. 34/2014 e il suo impatto sul sistema sanzionatorio nell'ordinamento giuslavoristico,

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa, che, in conformità con gli intendimenti del legislatore, chiarisca in modo vincolante per gli ispettorati del lavoro e ogni altro organo amministrativo competente, che, nel nuovo ordinamento, l'inadempimento grave dell'obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.

IL RELATORE
Eclino

G/1464/19/11